

**Tribunale di Nocera Inferiore****Prima sezione civile**

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Massimo Sergio Palumbo - Presidente
dott. Bianca Manuela Longo - Giudice rel.
dott. Pasquale Velleca - Giudice

letti la proposta e il piano di concordato preventivo depositati, nei termini assegnati dal tribunale, da **PIEFFE & PARTNERS S.R.L.**, codice fiscale e partita i.v.a. 03029341215, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Nocera Inferiore (SA) alla via Matteotti n. 30, elettivamente domiciliata in Caserta alla via Luigi Lorenzetti 23 presso lo studio degli avvocati Armando Di Nosse e Salvatore Di Nosse dai quali è rappresentata e difesa;

lette le integrazioni rese dalla proponente in data 31.10.2024 e 2.12.2024;

rilevato che la debitrice proponente ha depositato nel fascicolo telematico la documentazione indicata dall'art. 39 co. 1 CCII, in particolare le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata e uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività (contenuti nel piano concordatario); l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, con indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti; una autodichiarazione di insussistenza di atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore e di soggetti che vantino diritti reali sui beni di titolarità della debitrice;

per quanto attiene all'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi risultano depositate le istanze inoltrate agli enti competenti, ancora prive di riscontro per causa non imputabile alla ricorrente: tali documenti dovranno, pertanto, essere integrati nel prosieguo del procedimento, anche ai fini della relazione ex art. 105 CCII del commissario giudiziale;

vista la determina dell'amministratore ai sensi dell'art. 120 bis CCII;

letta la relazione ex art. 47 CCII depositata dal commissario giudiziale, dott. Vincenzo Grimaldi, in data 15.9.2024, e la relazione integrativa depositata in data 9.12.2024;

richiamato il provvedimento interlocutorio del g.d. del 16.10.2024;

Emette il seguente

DECRETO

Occorre premettere che sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi dell'accesso al presente strumento di regolazione della crisi d'impresa, posto che la proponente svolge attività commerciale (intermediazione e commercializzazione di prodotti alimentari e imballaggi), non può essere qualificata come "impresa minore", risultando superati i limiti dimensionali di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII, come emerge dai bilanci allegati, e si trova in acclarato stato di crisi, come può evincersi anche dall'attestazione del professionista indipendente dott.ssa Ileana Natale redatta ai sensi dell'art. 87 co. 3 CCII, dalla quale emerge, in particolare, un recente crollo dei ricavi, una incapacità attuale della debitrice a generare utili e una elevata esposizione debitoria nei confronti degli istituti bancari.

Inoltre, in data 9.10.2023 la proponente ha stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda il cui canone mensile (pari ad euro 2.000,00), importo che, unito all'incasso dei crediti, rappresenta un attivo non idoneo da solo al superamento dello stato di crisi.

Il concordato proposto ha natura **liquidatoria** e, ai sensi dell'art. 84 co. 4 CCII, prevede l'apporto di finanza esterna che, secondo quanto periziato nelle relazioni estimative, nonché attestato nella relazione ex art. 87 comma 3 CCII, è diretto ad incrementare di almeno il 10 % l'attivo disponibile e di soddisfare in misura non inferiore al 20 % i creditori chirografari e i creditori privilegiati degradati in chirografo.

In particolare, la debitrice stima di poter ricavare dall'attività liquidatoria e dalla finanza esterna, nell'arco di quattro anni, un attivo massimo pari ad euro 1.012.931,53, così composto:

- Cessione partecipazioni finanziarie (quota di partecipazione di Pieffe & Partners srl detenuta nella società Prodotti Italiani Pieffe S.A. de CV (società di diritto messicano) con sede in Puerto Vallara, Jalisco, Mexico, Sierra Pirineos n. 134, c.f. PIP – 040516 – FE4) – euro 250.000,00;
- Incasso crediti esigibili verso clienti – euro 46.909,32;
- Cessione immobilizzazioni materiali (una vettura e un motociclo) – euro 3.000,00;
- Crediti tributari da compensare – euro 10.022,21;
- Disponibilità liquide – euro 40.000,00;
- Canoni di affitto per quattro anni – euro 96.000,00;
- Valore di realizzo immobile Cannavacciuolo (da considerarsi finanza esterna per la quota eccedente il valore dell'azione risarcitoria, immobile da vendersi da parte della procedura) – per euro 287.000,00;
- Valore di realizzo immobile Esposito (finanza esterna, immobile da vendersi da parte della procedura) – per euro 280.000,00.

Con siffatto fabbisogno, la debitrice propone la seguente soddisfazione dei creditori:

- pagamento nella misura del 100% delle spese di procedura prededucibili, complessivamente stimate in euro 73.590,40 ivi inclusi gli accessori come per legge;
- pagamento nella misura del 100% delle spese del professionista attestatore per euro 9.360,00 ivi inclusi gli accessori come per legge;
- pagamento nella misura del 100% delle spese dell'advisor legale e dell'advisor finanziario per complessivi euro 25.376,00 ivi inclusi gli accessori come per legge, ripartiti in parti uguali;
- previsione di un fondo imprevisti di euro 10.000;

ms
ble

- pagamento nella misura del 100% dei crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n.1 c.c., per coloro che hanno terminato il rapporto di lavoro prima della presentazione della domanda di concordato per euro 14.549,29 entro sei mesi dall'omologa del concordato, oltre interessi legali;
- pagamento nella misura del 100% dei crediti dei lavoratori subordinati per le retribuzioni degli ultimi tre mesi ex art. 2751 bis n. 1 c.c. e art. 2 D.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 per euro 3.709,29 entro sei mesi dall'omologa del concordato, oltre interessi legali;
- pagamento nella misura del 100% per crediti per retribuzioni e indennità dovute ai lavoratori subordinati ex art. 2751 bis, n.1 c.c. per euro 5.358,00 entro sei mesi dall'omologa del concordato, oltre interessi legali;
- pagamento nella misura integrale della quota in *absolute priority rule* del privilegio (A 7.1) di cui all'art. 9 comma 5 del D. Lgs 123/1998 (fondo rischi MCC) come da medesimo importo pagato per euro 345.896,05 entro l'anno 2025, con riconoscimento degli interessi legali di dilazione, percentuale di pagamento pari al 42,537%;
- pagamento della misura del 20,20% dei crediti privilegiati A 7.1 di cui sopra per la parte per cui vi è incapienza dell'APR per euro 179.735,66, entro l'anno 2025 oltre interessi legali;
- pagamento nella misura del 20,10% dei crediti dello Stato per tributi diretti non imputabili a redditi immobiliari iscritti nei ruoli nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente ex art. 2752, co. 1, c.c. per euro 33.374,60, entro l'anno 2026, con riconoscimento degli interessi legali di dilazione (con importo ridotto in compensazione);
- pagamento nella misura del 20,00% dei crediti degli enti locali per imposte, tasse e tributi previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative ai diritti sulle pubbliche affissioni per euro 828,58 entro l'anno 2026 con riconoscimento degli interessi legali di dilazione;
- pagamento nella misura del 20,00% dei creditori chirografari per natura per euro 280.812,92 pagato per metà nell'anno 2027 e per l'altra metà nell'anno 2028.

Nel piano è prevista la suddivisione in sei classi (dipendenti, debiti tributari grado 18, debiti tributari grado 20, creditori finanziari garantiti MCC per la parte al privilegio, creditori finanziari garantiti per la parte al chirografo, creditori chirografari puri).

Nel piano è indicato il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale, prendendo quale parametro il valore del complesso aziendale, pari ad euro 349.931,53, e decurtandolo del 20%, ed è pari, pertanto, ad euro 279.945,22.

È, altresì, indicato il valore finale dell'eventuale azione di risarcimento danni nei confronti dell'amministratore, pari ad euro 151.915,00.

Risulta depositata la relazione, integrata in data 31.10.2024, della professionista indipendente, dott.ssa Ileana Natale, la quale ha attestato la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e la convenienza per i creditori rispetto all'ipotesi di liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 87, co. 3 CCII e 84 co. 5 CCII; inoltre, ai sensi dell'art. 88, co.1 e 2 CCII la professionista ha altresì attestato che il pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali trova soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della

ml
BE

collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, e che ai crediti tributari e contributivi è stato assicurato un trattamento non peggiore rispetto alla liquidazione giudiziale. Allo stato, appaiono rispettate le condizioni richieste dall'art.84 co. 1, 4 e 5 CCII, posto che la proposta prevede:

- 1) Una soddisfazione per i creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale;
- 2) Un apporto di risorse esterne, pari a complessivi euro 511.085,00, che incrementa di oltre il 10% il valore dell'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda, pari ad euro 349.931,53, considerata l'alea dell'azione di responsabilità al momento temporale indicato (v. anche tabella commissario pag. 23 prima relazione, pag. 22 relazione 9.12.2024 e le percentuali di incremento ivi indicate);
- 3) Una soddisfazione dei creditori chirografari e dei privilegiati degradati a chirografo non inferiore al 20%;
- 4) I creditori privilegiati allo stato appaiono soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, posto che il valore complessivo liquidatorio è pari ad euro €447.860,22 (euro 279.945,22 attivo decurtato in ipotesi liquidatoria più euro 151.915,00 azione responsabilità più euro 16.000 quali canoni di fitto, come da relazione dell'attestatore), mentre per i creditori prededucibili e privilegiati è prevista una soddisfazione complessiva per euro 727.426,75, comprensivo di interessi; le risorse esterne, eccedenti il valore liquidatorio, appaiono allo stato distribuite secondo le cause legittime di prelazione.

Su piano e proposta il commissario giudiziale nominato dal tribunale, dott. Grimaldi, a seguito delle integrazioni richieste dal giudice relatore e alle ulteriori richieste del commissario stesso, ha depositato un parere favorevole, ai sensi dell'art. 47 CCII, in data 9.12.2024.

Orbene, ritenuta la completezza della documentazione depositata, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 39 e ss. e 84 e ss. CCII, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;

osservata la conformità dei contenuti formali e sostanziali del piano alle previsioni dell'art. 87, commi 1 e 2, CCII;

letto l'art. 47 CCII, considerata l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati;

rilevato che, in ogni caso, il commissario valuterà in modo approfondito nella relazione di cui all'art. 105 CCII, tra le altre cose, anche il concreto pagamento dei canoni di affitto, l'eventuale esperibilità dell'azione di responsabilità nei confronti del revisore unico, quantificata dalla proponente in euro 176.975,66, e l'eventuale incidenza della stessa in relazione all'alternativa liquidatoria, e dovrà controllare, altresì, la corretta presentazione della domanda di trattamento dei debiti tributari e contributivi ai sensi dell'art. 88, co. 5 CCII;

P.Q.M.

DICHIARA



aperta la procedura di concordato preventivo di **PIEFFE & PARTNERS S.R.L.**, codice fiscale e partita i.v.a. 03029341215, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Nocera Inferiore (SA) alla via Matteotti n. 30,

NOMINA

giudice delegato per la procedura di concordato la dott.ssa Bianca Manuela Longo;

CONFERMA

il commissario giudiziale nella persona del dott. Vincenzo Grimaldi;

STABILISCE

la data iniziale del **31.3.2025** e la data finale del **5.5.2025** per l'espressione del voto dei creditori, da effettuarsi mediante comunicazione di voto inviata all'indirizzo pec del commissario giudiziale;

FISSA

il termine di giorni dieci per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori da parte del commissario giudiziale;

FISSA

il termine perentorio di giorni quindici giorni - dalla comunicazione del presente decreto - per il deposito, a cura del debitore, nella cancelleria del Tribunale della ulteriore somma di euro 10.000,00; la somma dovrà essere versata su c/c bancario intestato alla società in concordato preventivo già aperto dal Commissario Giudiziale.

ORDINA

la comunicazione del presente decreto al pubblico ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa ammessa al concordato, qualora presenti;

ORDINA

altresì, la pubblicazione per estratto del presente decreto, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 45 CCII;

al commissario il controllo delle tempestive trascrizioni sugli immobili indicati in proposta del presente decreto di apertura da parte di Giuseppe Esposito e Andrea Cannavacciuolo, come da mandati allegati, anche ai fini della redazione della relazione ex art. 105 CCII;

Letto l'art. 42, comma 1, CCII,

MANDA

alla Cancelleria di acquisire dall'Agenzia delle entrate, dall'Istituto nazionale di previdenza sociale e dal Registro delle imprese i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCII, di seguito riportati, inoltrando, se il collegamento diretto alle banche dati non è operativo, richiesta tramite PEC:

mf
BLL

- dal Registro delle imprese devono essere acquisiti i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda;
- dall'Agenzia delle entrate devono essere acquisite le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti;
- dall'Istituto nazionale di previdenza sociale sono acquisite le informazioni relative ai debiti contributivi.

Si comunichi alla società proponente, al commissario giudiziale ed al p.m. in sede.

Onera la cancelleria di procedere alla pubblicazione per estratto del presente decreto nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 45 CCII.

Così deciso nella camera di consiglio del 12/1/2025

Il giudice relatore

Dott. Bianca Manuela Longo




Il Presidente

dott. Massimo Sergio Palumbo



TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE Sezione Civile c/o Sezione Fallimentare
17 GEN 2025
DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Cancelliere



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Alessia Pisapia